

I.R.E. S.p.A.

Genova, Via Peschiera 16

Cap. sociale Euro 372.972 i.v.

Iscritta alla CCIAA di Genova Cod. Fis. 02264880994 Rea N. 473022

Soggetta a direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. Spa

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli azionisti di I.R.E. S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2018

Giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della I.R.E. S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2018, dal conto economico, per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

La società, potendo usufruire delle disposizioni previste dall'art. 2435 bis ha scelto di predisporre il bilancio in forma abbreviata, pur avendo predisposto la relazione sulla gestione dell'amministratore unico. Il bilancio, tuttavia, non è corredato del rendiconto finanziario che non risulta obbligatorio in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2018, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Il bilancio presentato dall'organo amministrativo valuta alcune posizioni creditorie al loro valore nominale. In particolare i crediti verso il Comune di Sarzana (valore € 22.448) e verso ASL 5 (il cui valore che non trova copertura con le risorse stanziato dal committente per € 114.137) sono iscritte senza considerare i relativi rischi. Occorre segnalare che il primo credito è sorto nell'anno 2014 e non trova alcuna movimentazione alla data di rilascio della presente relazione. Non vi sono elementi per disconoscere la posizione, tuttavia, poiché i solleciti inviati dalla società al Comune debitore non hanno trovato riscontro sino ad oggi sarebbe opportuno una valutazione più prudente della posizione con conseguente iscrizione di appropriato fondo svalutazione. Quanto alla seconda posizione l'organo amministrativo da evidenza in nota integrativa che non è stata effettuata svalutazione del credito "in quanto l'attività svolta non è stata oggetto, nel merito, di contestazione da parte del committente e il corrispettivo dovuto per l'attività svolta nel 2018 è stato quantificato con criteri del tutto omogenei agli anni precedenti" Anche per tale posizione sarebbe prudente la stima di un congruo fondo rischi da inserire in bilancio.

Le due posizioni, pertanto, se considerate nel loro complesso (€ 136.585) darebbero evidenza di un risultato di esercizio negativo, pur non incidendo sul patrimonio netto della società poiché il complessivo valore è superiore abbondantemente ai fondi predefiniti. Seppure le posizioni siano significative non risultano pervasive.



Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) per quanto compatibili alle dimensioni aziendali. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia applicati in quanto compatibili alla dimensione aziendale e attività svolta dalla società, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'amministratore Unico della I.R.E. S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della I.R.E. S.p.A. al 31.12.2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Il bilancio di esercizio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., tuttavia è accompagnato dalla relazione dell'amministratore unico.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della principio di revisione SA Italia n. 720B al 31.12.2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione, per altro non obbligatoria nel caso di I.R.E. S.p.A., è coerente con il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e a quanto previsto dal principio di revisione SA Italia n. 720B ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Dott. Marcello Pollio

Genova, 3 maggio 2019

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Alberto Pozzo)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.